

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2020


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 4.  <b>Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.</b> (20R00172) ..... Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 1° aprile 2020, n. 5.  <b>Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</b> (20R00173) Pag. 3</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2020, n. 034/Pres.  <b>Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con DPREg. 178/2015.</b> (20R00176) ..... Pag. 7</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2020, n. 035/Pres.  <b>Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.</b> (20R00177) ... Pag. 8</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p>DECRETO 15 aprile 2020, n. 1/Reg.  <b>Modifica del regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45).</b> (20R00170) ..... Pag. 11</p>
--	---





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 4.

**Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

#### INTERVENTI VOLTI ALLA CONOSCENZA, ALLA DIFFUSIONE E AL RICORDO DEL DRAMMA DELLE FOIBE E DELL'ESODO ISTRIANO- FIUMANO-DALMATATA

Art. 1.

#### Principi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli, proclamati dalla Carta dell'ONU, e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli in-foibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Repubblica italiana nel suo complesso.

Art. 2.

#### Attività

1. Le attività di cui all'art. 1 sono rivolte a scuole, università ed enti locali e possono riguardare:

a) la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e di materiale audiovisivo, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;

b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola, nell'università e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;

c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio, di dibattiti e di viaggi d'istruzione nei luoghi della memoria in Italia e in quelli oggi ricompresi nel territorio statale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

d) concorsi, premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) manifestazioni celebrative nelle località giuliane, istriane, fiumane e dalmate, teatro di episodi significativi della tragedia dell'esodo e delle foibe, con il coinvolgimento delle associazioni costituite per diffondere le attività, come indicati all'art. 1, comma 1;

f) momenti d'incontro con le comunità e le scuole italiane presenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia;

g) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'art. 1.

Art. 3.

#### Concorso regionale delle scuole del Friuli-Venezia Giulia e «Giorno del Ricordo»

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia indice annualmente un concorso denominato «Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare», riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e dei corsi di istruzione e formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati del Friuli-Venezia Giulia. I progetti possono essere presentati in formato testuale, grafico o multimediale.

2. La commissione giudicatrice del concorso è costituita con decreto del Presidente della Regione. La commissione è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, e di essa fanno parte sei esperti designati, uno ciascuno, dalle seguenti associazioni:

- a) Lega nazionale Trieste;
- b) Comitato 10 Febbraio;
- c) Istituto regionale per la cultura istriana-fiumana-dalmata;
- d) Associazione delle comunità istriane;
- e) Unione degli istriani;
- f) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.



3. Può inoltre essere designato un componente dalla direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, scelto fra il personale docente.

4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla direzione scolastica regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

5. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole del Friuli-Venezia Giulia, come definite dal comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla direzione competente entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione e la proclamazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. La premiazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, o il primo giorno lavorativo utile, in occasione della celebrazione del «Giorno del ricordo», istituito con la legge n. 92/2004.

6. Al fine della valutazione dei progetti sono individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali sono designati due progetti vincitori.

7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro raccolta profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.

8. Il «Giorno del Ricordo» di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avviene la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.

9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

#### Art. 4.

##### *Incentivo regionale per la valorizzazione della memoria storica*

1. Nelle more della revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della domanda di incentivo ivi previsto dall'art. 6, comma 3, è differito al 30 aprile 2020.

#### Art. 5.

##### *Realizzazione delle attività*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche di cui all'art. 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati:

- a) la tipologia dei soggetti beneficiari;
- b) i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la concessione e l'erogazione dei contributi.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*


1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 7.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per l'anno 2020, di 2.500 euro per l'anno 2021 e di 2.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla missione n. 1 (Organi istituzionali) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall'art. 3, commi 1 e 7, è autorizzata la spesa complessiva di 52.500 euro, suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2020, di 17.500 euro per l'anno 2021 e di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'art. 5 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2020, di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.



*Capo II*

## NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA

## Art. 7.

*Conferma di contributi*

1. Sono confermati i finanziamenti concessi per il triennio 2017-2019, a valere sull'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), nonché i finanziamenti concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da centri di divulgazione della cultura umanistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962, ancorché concessi in deroga al requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale di cui all'art. 26, comma 1-ter, della legge regionale n. 16/2014, all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 e all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da centri di divulgazione della cultura umanistica.

## Art. 8.

*Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica*

1. Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 per il triennio 2020-2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualità 2020.

2. Le domande di cui al comma 1 sono ammissibili, anche se presentate da soggetti privi del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, in deroga agli articoli 26, comma 1-ter, della legge regionale n. 16/2014 e 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017.

3. I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.

4. In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 marzo 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00172

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2020, n. 5.

**Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 1° aprile 2020 - S.O. n. 15)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

*Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.


3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Art. 2.

*Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali*

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore del-



la presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.

2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale n. 7/2000 e dalle discipline di settore.

#### Art. 3.

##### *Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero*

1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.

#### Art. 4.

##### *Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, trova applicazione l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.

2. Ferme restando le diverse discipline autorizzative e le relative scadenze, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

#### Art. 5.

##### *Deroga in materia di benefici per persone con disabilità*

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 14-ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalità assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### Art. 6.

##### *Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine*

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020:

a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate;

b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);

c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.

#### Art. 7.

##### *Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19*


1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.

2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, le residenze per anziani sono esonerate dall'obbligo di rivalutare, tramite il sistema di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, i bisogni degli utenti accolti, con cadenza almeno semestrale, secondo quanto previsto dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92.

#### Art. 8.

##### *Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni



degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 19/2013, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 4 agosto 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2013, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso art. 5, comma 1.

4. Il comma 3-bis dell'art. 5-bis della legge regionale n. 19/2013 è abrogato.

#### Art. 9.

##### *Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 22/2009*

1. Al comma 14-ter, dell'art. 1, della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), il periodo «Il Piano di Governo del territorio entra in vigore due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (decreto legislativo n. 42/2004, legge regionale n. 5/2007, art. 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale).» è sostituito dal seguente: «L'entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore.».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2020*

1. Al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole «settori ricettivo, turistico, commercio» è inserita la seguente: «, artigianato».

2. Al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale n. 3/2020 dopo le parole «connessi a tali settori,» è inserita la seguente: «anche».

3. Dopo il comma 1, dell'art. 5, della legge regionale n. 3/2020, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000.

1-ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

1-quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1-bis sulla base delle domande pervenute.».

4. Per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale n. 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui al comma 1-ter, dell'art. 5, della legge regionale n. 3/2020, come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 3/2020*

1. Al comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 3/2020 le parole «dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 27/Pres.» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di attuazione».

#### Art. 12.

##### *Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare*

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato «Programma Anticrisi COVID-19» per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di se-



guito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

4. finanziamenti sono erogati a imprese che soddisfano il requisito di cui al paragrafo 22, lettera c), della Comunicazione e svolgono in regione le seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

5. I finanziamenti sono erogati per:

- a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi del comma 2 con riferimento al Fondo;
- b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

## Art. 13.

### *Conferma di contributi*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'art. 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.

3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.

## Art. 14.

### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2019*

1. All'art. 2 della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 7, dopo la parola «rendicontazione», sono inserite le seguenti: «relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8»;

b) al comma 8 le parole «la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021».

## Art. 15.

### *Aiuti di Stato*

1. Al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.



## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2020, n. 034/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con DPR n. 178/2015.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), e in particolare l'art. 3, comma 27, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;

Visto il successivo comma 30 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il proprio decreto 28 agosto 2015, n. 0178/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale»;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) che in particolare:

all'art. 9, comma 1, lettera o) prevede la competenza della Regione alla approvazione, con deliberazione di Giunta regionale, di «linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio»;

all'art. 11, comma 2 introduce, relativamente ai Comuni, come condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti connessi agli applicativi regionali O.R.So e A.R.Am. di cui al comma 1, lettere e) ed f) del medesimo articolo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2229 del 20 dicembre 2019 di approvazione delle suddette linee guida secondo cui per valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto trovano applicazione le seguenti metodologie: l'algoritmo AMLETO per la valutazione delle coperture in amianto e l'algoritmo VERSAR per la valutazione dei manufatti contenenti amianto presenti all'interno degli edifici;

Atteso che il regolamento emanato con proprio decreto n. 0178/Pres./2015, ai fini della formazione della graduatoria degli interventi finanziabili sulla base della situazione di pericolosità del manufatto in amianto da rimuovere, prende in considerazione solo l'indice di pericolosità derivante dall'applicazione dell'algoritmo VERSAR;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/2015» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 21 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/2015», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



**Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/2015.**

(Omissis).

**Art. 1.**

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2015*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 178/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola: «(VERSAR)» sono inserite le seguenti: «per manufatti ubicati all'interno di edifici oppure mediante algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto - AMLETO per le coperture esterne»;

b) dopo la lettera e) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«e-bis) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

e-ter) indicazione del codice identificativo ID\_Unità assegnato nel certificato di mappatura all'atto di inserimento del manufatto oggetto dell'intervento nell'applicativo Archivio regionale amianto A.R.Am.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, lettera e-bis) è condizione necessaria per l'accesso al contributo.».

**Art. 2.**

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2015*

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi indicati all'allegato B:

a) indice di pericolosità, da 1 a 6, del manufatto da rimuovere calcolato con l'algoritmo VERSAR: punti da 12 a 3;

b) indice di pericolosità, da A a D, del manufatto da rimuovere calcolato con l'algoritmo AMLETO: punti da 5 a 11».

**Art. 3.**

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2015 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000 contiene l'attestazione dell'assolvimento degli adempimenti relativi all'inserimento dei dati di avvenuta rimozione e smaltimento dell'amianto nell'applicativo regionale Me.L.Am ai fini della generazione dell'attestato di convalida con l'indicazione dell'ID\_Unità assegnato al manufatto oggetto di rimozione.»

**Art. 4.**

*Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 178/2015*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 178/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

**Art. 5.**

*Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 178/2015*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 178/2015 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

**Art. 6.**

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

**20R00176**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2020, n. 035/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020)*

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito Testo unico;

Vista la nota congiunta di data 12 settembre 2019, prot. n. 15698/2019 delle Associazioni di categoria più rappresentative del compatto artigiano a livello regionale (CNA Regionale FVG, Confartigianato imprese FVG e SDGZ URES) con la quale si chiede, tra l'altro, di prevedere la possibilità di cumulare gli incentivi alle imprese artigiane di cui al Titolo II del Testo unico con gli incentivi attivati dai Confidi, di modificare le spese ammissibili relative ad alcune linee contributive e di introdurre inoltre una procedura contributiva che preveda la presentazione della domanda di contributo contestualmente alla rendicontazione della spesa;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ed in particolare l'art. 1, commi da 125 a 129 relativi all'obbligo di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e «de minimis» nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;



Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed in particolare le disposizioni dell'art. 14 sulle «verifiche relative agli aiuti *de minimis*», in vigore dal 1° luglio 2020;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 274 di data 28 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

\_\_\_\_\_

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: « attestante gli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.» sono sostituite dalle seguenti: «con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica come definita all'Allegato A.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «al Capo VIII bis» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a-bis).»;

b) la lettera a-bis) del comma 5, è sostituita dalla seguente:

«a-bis) le società di servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 marzo di ciascun anno per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente;».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, le società di servizi o il CATA» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

«c-bis) le società di servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.».



## Art. 7.

*Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. La lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«c-ter) rispettare l'obbligo previsto all'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e "de minimis" nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.»

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

b) al comma 2, lettera e-bis) dopo le parole: «del comma 1 dell'art. 21» sono aggiunte le seguenti: «e siano inutilmente decorsi 90 giorni dalla contestazione»;

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.»

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 l'importo pari a: «25.000,00 euro» è sostituito con il seguente: «40.000,00 euro.»

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, dopo le parole: «al netto dell'IVA;» sono aggiunte le seguenti: «sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00

euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.»

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserita la seguente:

«c-bis) smartphone, tablet e laptop;».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, dopo le parole: «al netto dell'IVA.» sono inserite le seguenti: «Sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.»

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserita la seguente:

«c-ter) smartphone, tablet e laptop;».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 59 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 59 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogata.

## Art. 17.


*Entrata in vigore ed efficacia*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres, così come modificata dall'art. 2 del presente regolamento, trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 6 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00177



**REGIONE ABRUZZO**

DECRETO 15 aprile 2020, n. 1/Reg.

**Modifica del regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 Ordinario del 15 aprile 2020)*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 2615 del 1° aprile 2020 del Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**E M A N A**  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 7 del reg. n. 2/2011*

1. All'art. 7 del regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45.), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La detenzione da parte del destinatario di capi per autoconsumo, per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione degli stessi, non comporta l'assegnazione o il possesso per il destinatario di un numero di codice aziendale. Al destinatario si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7.»

L'Aquila, 15 aprile 2020

*Il Presidente:* MARSILIO


**20R00170**

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 7 1 1 \*

€ 1,00

